



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Monocratico
Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento camerale iscritto al n. 135 23/16 reg.V.G. promosso da
(avv.N. Zorzella)

RICORRENTE

Nei confronti di :

Ministero dell'Interno

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale , sezione di Roma
RESISTENTI

In punto a : accertamento della protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs. 25/2008.

A scioglimento della riserva, si osserva quanto segue.

Col ricorso tempestivamente depositato cittadino senegalese , impugnava la decisione della Commissione territoriale– sezione di Roma del 24/5/16 che gli negava il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertato il suo diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi degli artt.14 e 17 D. Lvo 251/07 o in subordine alla protezione umanitaria .

Il provvedimento impugnato , ritenuta la implausibilità del racconto, respingeva la richiesta del ricorrente di protezione internazionale non ritenendone sussistenti i presupposti.

Il Ministero degli Interni non si costituiva.

All'udienza veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si riservava la decisione.

La Giudice, esaminati i documenti in atti , osserva quanto segue.

, cittadino senegalese, di etnia mandinga e di religione musulmana, nato il 18/7/1996 a Madina Dhiaka, ha sempre vissuto in quel villaggio con la sua famiglia composta dal padre e le sue mogli, un figlio maschio e due femmine della prima moglie e gli altri due figli gemelli della seconda (il richiedente è il primogenito della seconda moglie); la madre del richiedente è deceduta nel 2013 ed il padre ha sposato una terza moglie da cui non ha avuto figli; tutta la sua famiglia

PDF Eraser Free

lavorava i campi e il richiedente fu l'unico maschio a frequentare 12 anni della unica scuola pubblica del villaggio mentre suo fratello maggiore aveva frequentato per pochi anni la scuola religiosa coranica. La distanza dal villaggio alla città di Tambakounda è di uno o due giorni, così misurata perché non ci sono strade di collegamento: per andare in città bisogna camminare per alcune ore, fino ad arrivare alla strada, dove bisogna aspettare che passi un'automobile per essere trasportati in città e perciò occorrono o uno o due giorni a seconda di quando si trova il passaggio su un veicolo; la gente del villaggio va quindi raramente in città, solo se c'è qualche problema (vedi audizione del richiedente all'udienza).

Il timore riferito dal richiedente in caso di rientro in patria è per la sua vita, minacciata da suo padre a fronte della sua opposizione a praticare i riti tradizionali del villaggio.

Il richiedente ha riferito che gli abitanti del villaggio praticano una forma religiosa sincretica, in cui alle pratiche tradizionali animiste si sono aggiunte alcune forme dell'islam. Secondo il racconto del richiedente, all'interno della religione tradizionale gli uomini possono acquisire più potere o ricchezza praticando dei riti che si svolgono nel Bois Sacré e suo padre è a capo del villaggio per queste pratiche religiose. I riti comprendono sacrifici collettivamente praticati nel Bois Sacré, durante i quali il padre della famiglia può decidere cosa sacrificare per ottenere ciò di cui ha bisogno; tali sacrifici possono anche riguardare esseri umani. Nella memoria 27/4/16 depositata dal richiedente alla Questura egli così riferiva: " Mio padre, Talibo, era il capo delle persone del villaggio che sostenevano queste pratiche tradizionali. Il suo compito è di prendere le decisioni riguardo a quali sacrifici fare e quale persona sacrificare. Lo scopo di tali sacrifici era di avere più potere e ricchezza nella vita. Ogni membro del gruppo prima di fare un sacrificio doveva informare mio padre. Si crede che se i sacrifici non vengono effettuati il Bois Sacré ucciderà il membro del gruppo che doveva compiere il sacrificio. Il sacrificio consiste in una preghiera nel Bois Sacré in cui un membro rappresentante di una famiglia nomina la persona della sua famiglia che dovrà morire e questa dopo poco tempo muore. Le famiglie si turnano nel fare sacrifici che possono avvenire ogni anno o ogni due anni, inoltre se una persona necessita di un aiuto da parte del Bois Sacré in quel caso dovrà compiere un sacrificio senza aspettare il turno ed è in questo caso che deve essere chiesta l'autorizzazione a mio padre per compiere il sacrificio." All'udienza il richiedente ha dichiarato: " Allora vanno nel Bois Sacré, si fanno i riti e quella persona nel giro di un giorno muore, o per incidente o per malattia. "

Il richiedente ha riferito che l'istruzione da lui ricevuta per oltre 10 anni nella scuola pubblica francese del suo villaggio gli aveva fatto capire che uccidere è una cosa sbagliata ed è vietato dall'islam. Quando, divenuto adulto, suo padre gli chiese di entrare con lui a far parte della



PDF Eraser Free

religione tradizionale , egli rifiutò spiegandogli che non voleva prendere parte a dei sacrifici umani; il padre insistette perché lui era il capo e sarebbe stato molto grave per lui nel villaggio se proprio suo figlio non avesse accettato di seguire i riti tradizionali : a fronte del suo persistente rifiuto gli disse che lo avrebbe ucciso se non lo avesse fatto. A domanda del giudice, il richiedente ha chiarito che suo fratello maggiore è entrato a far parte della religione tradizionale mentre i suoi fratelli minori sono ancora troppo piccoli per essere coinvolti.

Il giovane allora andò a chiedere aiuto al capo del villaggio, che era a conoscenza dei riti praticati da suo padre ed egli gli disse che il potere di suo padre era tale per cui nemmeno lui poteva aiutarlo. A domanda del giudice, il richiedente ha chiarito che nel villaggio non c'è la polizia , che è lontana, ma è il capo villaggio a rappresentare l'autorità per la sicurezza e ad essere in contatto con la polizia. Il richiedente ha poi dichiarato che andò anche a chiedere aiuto all'imam del villaggio, che pure gli rispose che non poteva fare nulla per lui per i poteri mistici che aveva suo padre.

Per paura che il padre mettesse in atto la sua minaccia di ucciderlo, il giovane allora (aprile 2015) scappò a piedi dal villaggio, dirigendosi verso il vicino Mali e dopo un percorso migratorio attraverso il Burkina Faso, Niger e Libia arrivò nell'ottobre 2015 in Italia, presentando la domanda di protezione internazionale a Bologna il 13/10/15. Nel transito non ha mai utilizzato documenti di identità, che non aveva mai avuto neppure nel suo paese d'origine. Ha riferito che in caso di rientro al suo villaggio non avrebbe più nessuno a cui rivolgersi: sua madre è morta, i suoi amici musulmani non lo aiuterebbero avendo tutti paura di suo padre, le autorità religiose e civili non hanno potuto aiutarlo e suo padre metterebbe in atto contro di lui le minacce di morte già fattegli. All'udienza ha esplicitato : “ Io ci credo nei poteri della religione del bois sacreè perché ho visto quello che è successo nel villaggio e quello che può capitare dopo i riti del bois sacreè, so che possono succedere cose molto gravi alle persone”

In base al racconto fatto dal richiedente nelle successive tre occasioni (memoria iniziale, audizione davanti alla commissione e poi davanti al giudice) , non può essere condivisa la valutazione di non credibilità data dalla commissione nel provvedimento impugnato e fondata su tre motivi: non è credibile che il richiedente possa ricevere un danno grave o essere ucciso da un genitore, non è credibile che egli non si sia potuto rivolgere ad alcuna autorità per far valere il suo diritto a non praticare la religione tradizionale, non è credibile che egli abbia assistito a un caso di uccisione di un figlio per motivazioni analoghe anche perché riferito genericamente.

La motivazione è errata poiché non tiene in alcun conto i criteri legali di cui all'art. 3 comma 5 D.L.vo n. 251/2007 , alla luce dei quali vanno validate le dichiarazioni del richiedente qualora non siano suffragate da altre prove come nel caso di specie.



PDF Eraser Free

Secondo i citati criteri , le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene soddisfatti i sottoelencati profili:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda in relazione al pericolo per la sua incolumità nel caso di rifiuto a partecipare ai riti tradizionali. Nella fattispecie, il ricorrente ha depositato inizialmente una ampia e specifica memoria sulla sua storia , ha chiarito le condizioni della sua vita , la struttura tradizionale della sua famiglia e delle pratiche religiose, ha risposto adeguatamente a tutte le domande postegli sia in commissione che in tribunale ; davanti al giudice ha esaurientemente spiegato l'isolamento geografico e culturale del suo villaggio (vi è una sola scuola pubblica, la madre è morta a seguito di cure praticate solo con la medicina tradizionale), le modalità con cui la sicurezza pubblica è assicurata dalle autorità locali, la partecipazione alla religione tradizionale dei membri della sua famiglia .
- b) Egli non ha potuto fornire elementi probatori del fatto narrato, trattandosi di pratiche religiose tradizionali; ha chiarito di non essere in possesso di documenti di identità, mai avuti neppure in patria.
- c) Le dichiarazioni del ricorrente sono risultate coerenti e costanti nel tempo, non essendosi rilevata alcuna contraddizione fra le sue dichiarazioni per come rilasciate nelle diverse fasi del procedimento: sia la memoria depositata nell'ottobre 2016 prima dell'audizione in commissione, sia l'audizione davanti alla commissione (rese entrambe in lingua mandinka) sia quella davanti al giudice (resa direttamente in italiano, imparato nel frattempo) hanno coerentemente riferito le vicende attraversate dal richiedente negli stessi termini in relazione alla sua famiglia e del suo villaggio, alle caratteristiche della religione tradizionale, al ruolo del padre ed alle modalità dei riti da lui praticati. I rilievi di genericità contenuti nel provvedimento impugnato relativamente alle morti a seguito dei riti sacrificali sono state chiarite davanti al giudice , precisando che le morti avvengono circa un giorno dopo il rito per incidente o per malattia. Le sue dichiarazioni inoltre non sono in contraddizione con le informazioni pertinenti al suo caso. Da un semplice esame di google map emerge che il villaggio di Madina Dhiaka non è collegato da alcuna strada ma che se di lì ci si dirige a ovest si può raggiungere la strada che porta a Tambakounda.
- d) Il ricorrente ha presentato domanda di protezione il prima possibile, appena giunto in Emilia-Romagna, ove era stato destinato dal progetto di accoglienza in cui è inserito.
- e) Dai riscontri effettuati il ricorrente è attendibile . Nella “ Encyclopedia of world culture supplement”, 2002, la voce Mandinka riporta che l'economia mandinga è basata sulla agricoltura di sussistenza (p. 2) , i capi rituali ~~hanno~~ mantengono una relazione speciale con



PDF Eraser Free

gli spiriti e sono qualificati a mediare con loro per il resto degli abitanti (pag3-4), è permessa la poligamia ed è praticata fino a 3 mogli (p. 4), “ nella cosmologia mandinga il potere è percepito non come un processo ma come una entità da accumulare finchè non se ne ottenuto abbastanza da consentire di esercitare il controllo sociale e politico sugli altri. L'accumulazione si ottiene religiosamente , fra l'altro con pratiche occulte (...) L'Islam è stato mescolato con credenze indigene che comprendono pregare gli spiriti della terra “ (p. 6) [vedi doc. 6 allegato al ricorso]. Il valore religioso del Bois Sacré nell'Africa dell'Ovest è così descritto nella letteratura sociologica: “ Le pratiche animiste che ruotano attorno a questi luoghi sacri continuano a scandire il ritmo di alcune comunità (...) I boschi consacrati sono luoghi in cui avvengono efferte, sacrifici, libagioni” (vedi doc. 9 allegato al ricorso). Inoltre il Quaderno n. 31 della Scuola Nazionale Superiore del Paesaggio di Marsiglia , del 3/7/17, contiene un articolo di Q. Nicolai e D. Juhe- Beaulaton secondo cui nell'Africa dell'Ovest “ In questa regione gli alberi e le formazioni boschive occupano un posto centrale nei rituali e sono rifugio di numerose divinità o vodoos” [reperibile in <http://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/les-carnets-du-paysage-n-31-sacre>]

Per queste ragioni, il resoconto del ricorrente può considerarsi veridico relativamente al timore da lui manifestato per la propria incolumità in caso di rientro in patria , collegato alle minacce di ucciderlo fattegli dal padre.

Va poi chiarito che il timore sincero del richiedente corrisponde ad un pericolo reale per la sua vita. Egli infatti ha dichiarato di avere visto in più occasioni gli effetti mortali dei riti sacrificali del Bois Sacré, poiché dopo che era stato praticato il rito la persona moriva in circostanza accidentali. La circostanza è da considerarsi veritiera secondo i criteri legali dell'art. 3 co V sopra citato. Essa peraltro trova una spiegazione nella letteratura scientifica allegata al ricorso, al punto relativo al controllo sociale : “ C'è un sistema di società “ segrete” che contribuisce a regolare come le persone conducono la propria vita (...) Far parte di queste società e obbedire alle loro regole e tabù contribuisce a far sì che le persone si conformino a quello che è considerato una forma accettabile di comportamento” [vedi p. 6 della Enciclopedia citata]. Il rispetto delle regole sociali viene quindi assicurato anche da questi gruppi, che in modi occulti colpiscono le persone che contravvengono ai comportamenti condivisi. Per il mantenimento dell'ordine sociale è necessario che le persone oggetto del rito sacrificale muoiano, e le effettive e diversificate circostanze della loro morte riferite dal richiedente – attribuite dalla credenza popolare ai poteri mistici del rito - possono provenire proprio dai gruppi che si riuniscono nel Bois Sacré.



PDF Eraser Free

Ciò è rilevante ai sensi dell'art. 14 lett b) poiché la minaccia alla incolumità del richiedente integra il trattamento inumano e degradante cagionato da un agente privato (il padre e il suo gruppo dei praticanti i riti al Bois Sacré) cui lo stato non ha la forza di opporsi, trattandosi di pratiche tradizionali molto radicate nelle zone rurali di provenienza del ricorrente. Egli infatti – contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato - si è rivolto a entrambe le autorità esistenti nel suo villaggio, quella civile e quella musulmana, ottenendo da entrambe una dichiarazione di impotenza a fronte dei poteri magici di chi praticava i riti nel Bois Sacré ed in particolare di suo padre, che ne era il capo spirituale.

La scarsa protezione offerta ai civili dalle forze di polizia in Senegal è riferita a vario titolo nelle pubblicazioni internazionali. Nel 2014 due diversi rapporti dell' U.S. Department of State evidenziano la scarsità del controllo della polizia sul territorio anche nei più gravi ambiti del terrorismo e della tratta (per cui in tutto il paese vi sono 30 agenti) . Il rapporto generale sui diritti umani in Senegal, redatto sempre dall'US Department of State nel 2014, da espressamente conto del fatto che nelle aree rurali manca il controllo della polizia e che in caso di emergenza per quelle zone si fa ricorso alle forze armate (vedi Role and Police and security apparatus, lett d). Emerge quindi chiaramente l'assenza di adeguate misure protettive dello stato, nella zona rurale di provenienza del richiedente, che possano impedire il danno grave per la sua vita da lui temuto.

Sussiste quindi il timore di danno grave ed individualizzato ai sensi dell'art. 14 lett. B) D Lvo 251/07 e per l'effetto, in riforma del provvedimento della commissione, va riconosciuta al richiedente la protezione sussidiaria.

In ogni caso, sussisterebbero anche peculiari profili di vulnerabilità idonei ad integrare i seri motivi di carattere umanitario giustificanti il rilascio di un permesso di soggiorno a norma dell'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione, che la giurisprudenza di legittimità ha saldamente ancorata a condizioni specifiche di fragilità individuali connesse ad esigenze umanitarie (Cass. Sez. VI, Ord. n. 15466/2014).

Nella fattispecie, il richiedente ha lasciato il suo paese a 19 anni , sua madre è morta, il padre ha minacciato di ucciderlo se continua nel rifiuto della religione tradizionale e le autorità del suo villaggio non si sono mostrate in grado di aiutarlo. E' stato costretto a lasciare il proprio Paese in giovanissima età, solo diciannovenne, e il venir meno della sua famiglia di riferimento in un'area rurale del Senegal , lo rendono particolarmente vulnerabile. La giovane età, unita alla assenza di qualunque rete familiare o sociale di protezione, lo pongono quindi in una specifica situazione individuale di fragilità. Parallelamente, nel tempo trascorso in Italia il richiedente ha dato prova di grande impegno nelle attività di formazione e di impegno lavorativo propositogli. Ha frequentato corsi di lingua che lo hanno messo in condizioni di sostenere agevolmente l'audizione in Tribunale



PDF Eraser Free

senza necessità dell'interprete, ha completato due corsi di informatica ed ottenuto il diploma di licenza del Primo Ciclo di istruzione. Dopo aver frequentato un corso di formazione come addetto a bar- ristorante, ha lavorato da maggio a settembre 2016. E' stato ammesso ad un corso regionale come addetto a punto vendita. (vedi relazione sociale doc 2 depositata all'udienza).

Va quindi accolto il ricorso, come sopra indicato

Con riferimento alle spese di giudizio, nulla vi è a provvedere in assenza di costituzione del convenuto.

P.Q.M.

La giudice Monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto da _____ nato il 18/7/1996 in Senegal, riconosce allo stesso la protezione sussidiaria .

Bologna, 17/8/17

La Giudice Monocratica

D.ssa Mariide Betti



Il Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria

Oggi

17 AGO. 2017



Il Funzionario Cancelliere
Ramona Tamassia

